

Convenzione tra _____ e l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (Enpav) per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi della legge 12 aprile 1991, n. 136

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra _____ (in seguito denominata Amministrazione) di _____ con sede in _____, Via _____, n. _____, rappresentata dal _____

e

l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (in seguito denominato Enpav), nella persona del Presidente, Dott. Gianni MANCUSO

VISTI gli artt. 11, 12 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136;

VISTI gli artt. 5, 7 e 12 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Enpav approvato con Decreto Interministeriale del 2 gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Enpav, n. 15 del 24 maggio 2001, avente per oggetto il passaggio al sistema di riscossione dei contributi Enpav tramite M.AV.;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 2 febbraio 2006, che autorizza la riscossione dei contributi minimi dovuti annualmente dai veterinari dipendenti attraverso il sistema della trattenuta mensile sugli stipendi erogati, approvando, altresì, il testo della convenzione da sottoscrivere con le Amministrazioni datori di lavoro;

VISTA la circolare n. 46 del Ministero del Tesoro dell'8 agosto 1995;

VISTA la circolare n. 63 del Ministero del Tesoro del 16 ottobre 1996;

VISTA la circolare n. 29 del Ministero del Tesoro dell'11 marzo 1998;

VISTA la circolare n. 37 del Ministero dell'Economia del 5 settembre 2003

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

- 1.** L'Enpav affida all'Amministrazione la riscossione, in suo nome e per suo conto, dei contributi minimi dovuti dai veterinari dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 2.** La riscossione dei contributi avrà luogo mediante trattenuta mensile sugli stipendi erogati (ossia sugli importi netti a pagare) a partire dalla mensilità di gennaio fino a quella di ottobre per un numero complessivo di 10 mensilità, nel rispetto dei limiti di cedibilità di cui alle disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, o determinata da azioni giudiziali sugli stipendi, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
- 3.** Nel caso la garanzia di cui al precedente comma venga meno, l'Amministrazione dovrà tempestivamente informare l'Enpav che provvederà ad annullare il/i M.AV. emessi non ancora scaduti, dandone comunicazione all'Amministrazione che dovrà restituire al veterinario interessato l'intero ammontare delle trattenute mensili già effettuate e non ancora versate all'Enpav.
L'Enpav procederà quindi all'emissione di nuovi bollettini M.AV. che il veterinario dovrà pagare direttamente.

Art. 2

- 1.** L'Amministrazione invierà annualmente all'Enpav, entro il termine del 30 settembre, le deleghe alla riscossione dei contributi dovuti per l'anno successivo, sottoscritte dai singoli veterinari dipendenti, secondo il testo concordato con l'Enpav medesimo.
Per esigenze tecnico-organizzative, l'Enpav non attiverà il sistema di riscossione disciplinato nella presente convenzione per le deleghe trasmesse in data successiva al 30 settembre.
- 2.** L'Enpav, acquisita la predetta documentazione, comunicherà all'Amministrazione, entro il termine del 30 novembre, l'importo dei contributi dovuti per l'anno successivo da ciascun veterinario, nonché l'ammontare delle trattenute mensili da effettuare.
- 3.** L'Enpav trasmetterà al Servizio competente dell'Azienda, entro il successivo mese di marzo, n. 2 bollettini M.AV. intestati all'Amministrazione medesima e recanti, nella causale di pagamento, il nominativo del veterinario dipendente al quale si riferisce il pagamento.
I due bollettini M.AV. per ciascun nominativo avranno scadenza 31 maggio e 31 ottobre.

4.L'Amministrazione provvederà a riversare all'Enpav, entro i termini del 31 maggio e del 31 ottobre, l'importo complessivo delle trattenute mensili operate rispettivamente nel periodo gennaio/maggio e giugno/ottobre, mediante il pagamento dei suddetti bollettini M.AV. presso un qualsiasi sportello bancario/postale e senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 3

1.In caso di trasferimento, sospensione, pensionamento o aspettativa non retribuita dei dipendenti che hanno rilasciato la delega, l'Amministrazione dovrà restituire al veterinario interessato l'ammontare delle trattenute mensili già effettuate e non ancora versate all'Ente.

Art. 4

1. In caso di variazione dell'importo dei contributi dovuti, l'Enpav provvederà ad annullare il/i M.AV. emessi, non ancora scaduti, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione, che dovrà restituire al veterinario interessato l'intero ammontare delle trattenute mensili già effettuate e non ancora versate all'Ente.

L'Enpav procederà quindi all'emissione di nuovi bollettini M.AV. che il veterinario dovrà pagare direttamente.

Art. 5

1. L'Amministrazione percepirà per i versamenti dei due bollettini M.Av. una somma posta a carico del veterinario dipendente, come espressamente previsto nella delega di riscossione di cui al precedente art. 2, comma 1, pari al doppio dell'importo applicato dall'Ente Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in conto corrente postale.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, l'importo applicato dall'Ente Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in conto corrente postale dovesse variare, l'onere a carico del veterinario dipendente sarà automaticamente rideterminato in relazione al nuovo importo, a decorrere dalla data di variazione dello stesso.

Art. 6

1. L'Amministrazione si impegna al versamento dei due bollettini M.av. entro i termini previsti dall'art. 2, comma 4 della presente convenzione.

2. Il mancato o ritardato versamento dei bollettini da parte dell'Amministrazione non è imputabile all'iscritto qualora la suddetta Amministrazione abbia effettuato il prelievo dalla sua busta paga.

Art. 7

1. La presente convenzione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sei mesi dalla scadenza.

Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.

Luogo e data

Per l'Amministrazione

Per l'Enpav

IL PRESIDENTE

(Dott. Gianni MANCUSO)
